



Circolare informativa per la clientela  
n. 8/2012 dell'8 marzo 2012

## DECRETO «SEMPLIFICAZIONI FISCALI» NOVITÀ del D.L. 16/2012

In questa Circolare

1. Iva
2. Imposte dirette
3. Altre imposte
4. Accertamento – Riscossione – Sanzioni

Il 24.2.2012, il Consiglio dei Ministri ha approvato il testo del D.L. 2.3.2012, n. 16, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2.3.2012, n. 52, recante «*Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento dell'accertamento*» e **in vigore dal 2.3.2012**.

L'intenzione è, almeno formalmente, quella di attuare una **semplificazione** di alcuni **adempimenti** previsti in capo alle **imprese** ed ai **professionisti**.

In realtà, il provvedimento contiene numerose e significative disposizioni anche di **potenziamento** delle attività di **accertamento** e **riscossione**.

<b>IVA</b>	
<b>COMUNICAZIONI BLACK LIST</b>	<p>Viene introdotta una <b>soglia di rilevanza</b> per le <b>comunicazioni black list</b> di cui all'art. 1, co. 1, D.L. 40/2010, conv. con modif. dalla L. 73/2010: sono, infatti, <b>escluse</b> dalla comunicazione le operazioni di <b>importo non superiore a 500 euro</b>.</p> <p>Così, non sarà più obbligatorio comunicare un'operazione di piccolo importo (es. acquisto di un software, come l'antivirus, effettuato tramite Internet – cd. <i>download</i>) presso un operatore economico sito in un Paese a fiscalità privilegiata.</p>
<b>SPESOMETRO (o ELENCHI «CLIENTI e FORNITORI»)</b>	<p>Il D.L. 16/2012 ha introdotto alcune modifiche che decorrono <b>dall'1.1.2012</b>.</p> <p>Da un lato, ha <b>eliminato</b> la <b>soglia di 3.000 euro, esclusa l'Iva</b>, quale importo minimo di riferimento per l'inclusione delle operazioni nella comunicazione, ma limitatamente a quelle per le quali sussiste l'<b>obbligo di emissione della fattura</b>. Conseguentemente, all'art. 21, D.L. 78/2010, conv. con modif. dalla L. 122/2010, è stato aggiunto un periodo con il quale si richiede ora la <b>trasmissione</b>, per ciascun cliente e fornitore, dell'<b>importo di tutte le fatture</b> attive e passive effettuate, ricalcando in tal modo i precedenti <b>elenchi «clienti e fornitori»</b> (di cui all'art. 37, D.L. 223/2006, soppressi dall'art. 33, D.L. 112/2008). Le fatture attive vanno incluse tutte, anche quelle <b>emesse a privati consumatori</b>, e in ciò differenziandosi dal vecchio elenco «clienti e fornitori».</p> <p>Dall'altro lato, ha <b>confermato</b> il mantenimento della <b>soglia minima di 3.600 euro, Iva compresa</b>, per le operazioni per le quali <b>non</b> sussiste l'<b>obbligo</b> di emissione della <b>fattura</b> (tipicamente, ma non solo, quelle poste in essere dai soggetti di cui all'art. 22, D.P.R. 633/1972 nei confronti di <b>privati consumatori</b>) e ciò al fine di evitare che il dettagliante o l'albergo o il ristorante debbano identificare tutti i clienti che entrano nell'esercizio commerciale.</p> <p>Quanto alla <b>decorrenza</b> (ribadiamo: la norma fa riferimento all'1.1.2012) si potrebbe ritenere che essa debba riferirsi all'invio della <b>comunicazione</b> (e non alle <b>operazioni effettuate</b>), con la conseguenza che anche la comunicazione riferita all'anno 2011, da presentarsi entro il prossimo 30.4.2012, fruirebbe delle novità normative.</p>
<b>IVA e SCUDO FISCALE</b>	<p>Si introduce una novità in merito all'accertamento Iva. In particolare, si prevede che <i>«per le attività oggetto di emersione o di rimpatrio, non è comunque precluso l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto»</i>.</p> <p>In sostanza, gli scudi fiscali <b>non</b> hanno la <b>copertura Iva</b>, nel senso che il Fisco potrà chiedere ai contribuenti che hanno «scudato» – nel 2001 o nel 2009/2010 – la restituzione dell'Iva.</p> <p>Lo scopo di questa previsione è quello di evitare possibili condanne del nostro Paese in merito alla violazione delle regole comunitarie in materia di Iva.</p>
<b>COMPENSAZIONE dei CREDITI IVA FINO a 5.000 EURO</b>	<p>Con riferimento ai vincoli introdotti dal D.L. 78/2009, conv. con modif. dalla L. 102/2009, viene prefigurata un'ulteriore stretta, consistente nel dimezzamento (da 10.000 euro a 5.000 euro) della soglia oltre la quale la compensazione è effettuabile solo <b>dal giorno 16 del mese successivo</b> a quello di presentazione della <b>dichiarazione/istanza</b>, utilizzando esclusivamente i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.</p> <p>Di conseguenza, la quota di <b>credito Iva utilizzabile liberamente</b> scende da</p>

	<p>10.000 a <b>5.000 euro</b> nell'anno.</p> <p>Sarà un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che potrà stabilire i termini e le ulteriori modalità attuative della riduzione del limite di importo compensabile anche in assenza di dichiarazione/istanza presentata.</p> <p>Chi ha già compensato fino a 10.000 euro non soffrirà di alcuna limitazione e, se il provvedimento non arriverà entro la fine di marzo, anche i crediti del primo trimestre saranno compensabili, dal 1° aprile con il «vecchio» limite di 10.000 euro.</p>
<b>PARTITE IVA INATTIVE</b>	<p>Il D.L. 16/2012 prevede l'<b>invio in modo automatico</b>, da parte dell'Agenzia delle Entrate, di una <b>comunicazione</b> ai <b>titolari di partita Iva</b> che, pur obbligati, <b>non</b> hanno <b>presentato</b> la <b>dichiarazione di cessazione</b> di attività, con l'invito al pagamento della <b>sanzione</b>, ridotta a un terzo.</p> <p>Al contribuente viene data la possibilità di comunicare <b>elementi aggiuntivi</b> a quelli desumibili dall'analisi delle informazioni presenti in Anagrafe tributaria affinché l'Agenzia delle Entrate non proceda alla cessazione d'ufficio della partita Iva.</p> <p>Per i soggetti che non adducono motivazioni valide, l'Agenzia procede d'ufficio alla <b>cessazione</b> della <b>partita Iva</b> e all'<b>iscrizione a ruolo</b> delle somme dovute nel caso in cui il versamento non sia stato effettuato spontaneamente.</p> <p>Il meccanismo è divenuto più semplice che in passato, prevedendo la chiusura d'ufficio delle posizioni che risultano inattive, previa comunicazione agli interessati, che avranno 30 giorni di tempo per fornire chiarimenti.</p> <p>La chiusura della posizione sarà accompagnata dall'iscrizione a ruolo della sanzione per omessa dichiarazione di cessazione (è da ritenere, nella misura minima), salvo che il contribuente, entro il suddetto termine, provveda a pagare una somma pari a un terzo del minimo.</p> <p>Viene, inoltre, aggiunto all'art. 35, D.P.R. 633/1972 un nuovo comma (co. 15-quater), nel quale si stabilisce, al fine di contrastare le frodi Iva, che l'Agenzia delle Entrate renda disponibile a chiunque, con accesso libero, la possibilità di <b>verificare</b>, attraverso i dati dell'Anagrafe tributaria, la <b>validità</b> del <b>numero di partita Iva</b> dei soggetti nazionali e dei soggetti esteri identificati direttamente in Italia. Il servizio, oltre allo stato di attività della partita Iva, fornirà la denominazione o il nome e cognome dell'intestatario.</p>
<b>DICHIARAZIONI d'INTENTO</b>	<p>Si modifica il termine entro cui <b>trasmettere</b> – telematicamente all'Agenzia delle Entrate – le <b>dichiarazioni d'intento ricevute</b> che sono state rilasciate dagli esportatori abituali.</p> <p>La trasmissione, prima legata al ricevimento della dichiarazione (l'invio doveva avvenire «entro il giorno 16 del mese successivo»), è ora <b>rinviata</b> alla <b>liquidazione periodica</b> in cui si emette la fattura senza applicazione dell'Iva. Come precisa la norma, la trasmissione deve avvenire «entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica Iva, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell'imposta».</p> <p>Ad esempio, una dichiarazione d'intento ricevuta ad aprile per la quale la prima fattura senza Iva sia stata emessa a maggio, potrà essere comunicata entro il 16 giugno (per i contribuenti mensili) o il 16 agosto (per i contribuenti trimestrali).</p> <p>Al momento non è chiaro se la <b>trasmissione</b> possa essere <b>anticipata</b> rispetto all'emissione delle fatture, tenendo conto della ricezione del documento come avveniva secondo il precedente regime, anche se non se ne vede il motivo per censurare un simile comportamento, dato che l'informazione giungerebbe all'Agenzia delle Entrate prima della scadenza ultima prevista dalla legge.</p>

<b>IMPOSTE DIRETTE</b>	
<b>IMPRESE MINORI</b>	Viene introdotta una modifica all'art. 66, D.P.R. 917/1986 attraverso la quale si stabilisce che è <b>possibile dedurre</b> , a <b>scelta</b> del contribuente, i <b>costi</b> relativi a

	<p><b>contratti con corrispettivi periodici</b> attraverso <b>due criteri</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>competenza</b> economica;</li> <li>• anno di <b>registrazione</b> ai fini Iva del documento fiscale.</li> </ul> <p>Si ricorda che la norma consente la deduzione nel <b>periodo</b> di <b>ricevimento</b> della fattura per i costi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• riferiti a contratti a <b>corrispettivi periodici</b>;</li> <li>• di competenza di <b>2 periodi d'imposta</b>;</li> <li>• di ammontare <b>non superiore a 1.000 euro</b>.</li> </ul> <p>La novità <b>decorre dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2011</b>.</p>
<p><b>ADDIZIONALE COMUNALE all'IRPEF</b></p>	<p>Viene anticipato dal 31 dicembre al <b>20 dicembre</b> il termine entro cui deve essere <b>pubblicata</b> la <b>delibera</b> di <b>variazione</b> dell'<b>addizionale Irpef</b> dei Comuni, affinché la stessa acquisisca efficacia a partire dal successivo 1° gennaio (nuovo co. 8 dell'art. 14, D.Lgs. 23/2011).</p> <p>In questo modo il termine della delibera viene allineato con quello dell'<b>acconto</b>, la cui misura deve tenere conto della variazione di aliquota solo se la relativa delibera è pubblicata entro il 20 dicembre così come previsto dal D.L. 201/2011, conv. con modif. dalla L. 214/2011.</p> <p>Avviene, pertanto, l'allineamento tra termine per la delibera dell'acconto dell'addizionale comunale all'Irpef e termine per la delibera dell'addizionale comunale all'Irpef definitiva.</p>
<p><b>CONSOLIDATO FISCALE – CESSIONE di CREDITI IRES</b></p>	<p>Il D.L. 16/2012 fa <b>salve</b> le <b>compensazioni</b> tra <b>crediti Ires</b> e <b>debiti</b> fiscali della <b>controllante</b> anche <b>senza indicazione</b> nel <b>Modello Cnm</b> e consente di sanare l'omessa comunicazione dell'opzione in presenza di un comportamento conforme alle regole della tassazione di gruppo (art. 122 e segg., D.P.R. 917/1986). In effetti, le <b>eccedenze Ires</b> risultanti dalla dichiarazione del consolidato fiscale possono essere impiegate in compensazione dalle singole società partecipanti, evidenziando il trasferimento del credito nel <b>Quadro CK</b> della dichiarazione di gruppo. L'obbligo sussiste anche nel caso in cui il credito sia utilizzato dalla stessa società consolidante, e non solo in presenza di un trasferimento a una società consolidata.</p> <p>Con l'intervento normativo si evita che l'errore formale (dimenticanza di indicazione nel Quadro CK del trasferimento del credito alla controllante) venga pesantemente sanzionato come utilizzo di crediti inesistenti o come mancato versamento di imposte.</p> <p>La norma ha <b>efficacia immediata</b> e si estende <b>anche</b> alle <b>compensazioni già effettuate</b> in passato, ancorché contestate, purché il contenzioso non sia divenuto definitivo prima del 2.3.2012.</p>
<p><b>ESTRATTI CONTO e CONTABILITÀ</b></p>	<p>Viene prevista l'<b>abrogazione</b> della norma (art. 14, L. 183/2011) che prevede la possibilità per <b>lavoratori autonomi</b> e operatori in <b>contabilità semplificata</b> di <b>sostituire</b> la contabilità con le <b>risultanze</b> dell'<b>estratto conto bancario</b>.</p> <p>L'abrogazione è stata necessaria – oltre a motivo delle difficoltà di applicazione del meccanismo di semplificazione – a seguito della introduzione, dal 2013, del <b>regime premiale</b> di cui all'art. 10, D.L. 201/2011.</p>
<p><b>COSTI da REATO</b></p>	<p>Il D.L. 16/2012 sostituisce il co. 4-bis dell'art. 14, L. 537/1993 che rende <b>indeducibili</b> i cd. <b>costi da reato</b> nel caso in cui sia esercitata l'azione penale da parte del Pubblico Ministero.</p> <p>L'<b>esercizio dell'azione penale</b> è il momento che segna il passaggio dalla fase delle indagini preliminari (in cui la persona è indagata), alla fase processuale vera e propria svolta dinanzi al giudice. In pratica, la rettifica del costo (indeducibilità) da parte dell'Ufficio scatterà <b>solo dopo</b> che sarà noto l'<b>esercizio dell'azione penale</b>.</p> <p>Successivamente, se interviene una <b>sentenza definitiva di assoluzione</b>, al contribuente compete il <b>rimborso</b> delle maggiori imposte versate sui costi resi non deducibili.</p> <p>Nelle altre ipotesi di <b>fatture soggettivamente inesistenti</b> (ossia, che riferiscono</p>

	<p>l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi) per l'acquisto di beni e servizi utilizzati per il compimento di attività delittuose non colpose, i <b>costi</b> restano <b>deducibili</b>, purché – evidentemente – ricorrano le altre condizioni previste dal D.P.R. 917/1986 (es. inerenza, competenza, certezza, ecc.).</p> <p>Per quanto attiene, invece, agli acquisti documentati da <b>fatture oggettivamente inesistenti</b>, è confermata l'<b>indeducibilità</b> (per il principio della capacità contributiva) e l'<b>irrogazione</b> di una specifica <b>sanzione</b>: viene introdotta una specifica sanzione finalizzata a colpire l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti (sanzione dal 25% al 50%) dell'ammontare delle spese o degli altri componenti negativi.</p>
--	--

<b>ALTRE IMPOSTE</b>	
<b>IRAP sul COSTO del LAVORO</b>	<p>In considerazione delle novità introdotte in materia di Irap a decorrere dal 2012 ad opera del D.L. 201/2011 (abrogazione della deduzione forfetaria del 10% dell'Irap pagata con riferimento alle spese per il personale dipendente e assimilato ed introduzione della deduzione integrale) viene riconosciuta la <b>possibilità</b> di richiedere il <b>rimborso</b> delle <b>imposte dirette</b> versate sull'<b>indeducibilità</b> dell'Irap relativa ai <b>periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31.12.2012</b> (in generale 2011 e precedenti) per i quali al 2.3.2012 è ancora pendente il termine di cui all'art. 38, D.P.R. 602/1973 (48 mesi dalla data del versamento).</p>
<b>IMMOBILI DETENUTI all'ESTERO</b>	<p>Viene prevista una <b>franchigia</b> di <b>200 euro</b> sulla <b>tassazione</b> degli <b>immobili detenuti all'estero</b> (l'imposta non è dovuta se l'importo calcolato non supera detta soglia; in pratica non si versa nulla se il valore degli immobili è inferiore a 26.500 euro) e la riduzione dell'<b>aliquota</b> dallo 0,76% allo <b>0,4%</b> per i soggetti che prestano <b>lavoro all'estero</b> per lo Stato italiano o presso Organizzazioni internazionali con partecipazione dell'Italia (per il solo periodo di svolgimento dell'attività lavorativa all'estero).</p> <p>Infine, per gli immobili situati in Paesi Ue o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, ai fini dell'imposta, per «<b>valore dell'immobile</b>», ai fini della determinazione della base imponibile, si prende in considerazione non più solo il valore di mercato, ma anche quello utilizzato nel Paese estero per le imposte patrimoniali o sui trasferimenti.</p>
<b>CONTI CORRENTI e LIBRETTI DETENUTI all'ESTERO</b>	<p>Si prevede – verosimilmente per evitare discriminazioni all'interno della Ue – che per i <b>conti correnti</b> e i <b>libretti di risparmio</b> detenuti in Paesi dell'Ue o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, l'imposta è stabilita in <b>misura fissa</b>, pari a <b>34,20 euro</b> – misura prevista dall'art. 13, co. 2-bis, lett. a), D.P.R. 642/1972 – e non, quindi, nell'ordinaria misura proporzionale prevista per tale imposta (art. 19, co. 18, D.L. 201/2011).</p>
<b>BOLLO sulle ATTIVITÀ «SCUDATE»</b>	<p>Viene <b>modificata</b> la <b>data di versamento</b> dell'<b>imposta straordinaria</b> sulle attività oggetto di emersione tramite le precedenti versioni dello «scudo fiscale» (degli anni 2001 e 2009 di cui, rispettivamente, al D.L. 350/2001 e al D.L. 78/2009): il termine inizialmente fissato al 16 febbraio di ogni anno slitta, a regime, al <b>16 maggio di ogni anno</b>.</p> <p>Con apposita disposizione di salvaguardia, si stabilisce che i <b>versamenti non effettuati</b> fino all'entrata in vigore del decreto in esame, <b>non</b> configurino comunque <b>violazioni sanzionabili</b>.</p> <p>Come noto, l'art. 19, D.L. 201/2011 ha introdotto un'imposta di bollo speciale annuale (nella misura del 10 per mille per il 2011, del 13,5 per mille per il 2012 e del 4 per mille per gli anni successivi) e un'imposta straordinaria (10 per mille per</p>

	<p>il solo anno 2012), sulle attività finanziarie «scudate» oggetto di rimpatrio (anche giuridico).</p> <p>L'imposta annuale viene determinata con riferimento al <b>valore di mercato</b> (o <b>nominale</b> o di <b>rimborso</b>, in assenza di valore di mercato) delle attività ancora segretate al 31.12 dell'anno precedente. Per il versamento relativo al periodo d'imposta <b>2011</b>, il <b>valore</b> delle attività segretate è quello al <b>6.12.2011</b> (Prov. Agenzia Entrate 15.2.2012).</p> <p>Per l'imposta straordinaria si fa riferimento al valore delle attività segretate alla data del <b>6.12.2011</b> e la base imponibile è costituita dal <b>valore di mercato</b> (in mancanza, dal loro <b>valore nominale</b> o di <b>rimborso</b>) delle attività finanziarie alla data del prelievo che sono state in tutto o in parte prelevate dal rapporto di deposito, amministrazione o gestione acceso per effetto della procedura di emersione ovvero comunque dismesse.</p> <p>Tenuti al versamento dell'imposta di bollo speciale annuale e dell'imposta straordinaria, previa <b>trattenuta</b> dell'importo o ricevimento della <b>provvista</b> dal contribuente che ha «scudato», sono gli <b>intermediari individuati</b> ai sensi dell'art. 11, co. 1, lett. b), D.L. 350/2001, conv. con modif. dalla L. 409/2001 ossia banche italiane, società di intermediazione mobiliare, società di gestione del risparmio, società fiduciarie, agenti di cambio e Poste Italiane S.p.a., nonché stabili organizzazioni in Italia di banche e di imprese d'investimento non residenti.</p>
--	---

<b>ACCERTAMENTO – RISCOSSIONE – SANZIONI</b>	
<p><b>ACCERTAMENTI ESECUTIVI – INFORMATIVA PREVENTIVA</b></p>	<p>Si prevede l'invio di un <b>avviso di addebito</b> a seguito dell'<b>avviso di accertamento esecutivo</b> introdotto dall'art. 29, D.L. 78/2010.</p> <p>In particolare, quando Equitalia S.p.a. prende in carico una somma riferita a un contribuente dovrà darne comunicazione all'interessato mediante l'invio di una <b>raccomandata semplice</b>.</p> <p>L'obbligo di informazione viene meno allorché l'agente della riscossione nutra un fondato timore per il buon esito della riscossione.</p> <p>Il nuovo istituto degli avvisi di accertamento esecutivi (definiti anche atti «impo-esattivi» o «impo/esecutivi»):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• concentra la riscossione, cumulando l'<b>avviso</b> e la <b>cartella</b>;</li> <li>• trova applicazione per gli avvisi emessi dall'Agenzia delle Entrate, a partire <b>dall'1.10.2011</b>, ai fini delle imposte sui redditi, dell'Irap e dell'Iva, relativi al periodo d'imposta in corso al 31.12.2007 e successivi.</li> </ul> <p>Da un punto di vista pratico, il nuovo atto diventerà <b>titolo esecutivo, decorsi 60 giorni</b>, senza che il contribuente si sia risolto ad adempiere.</p> <p>Trascorsi ulteriori 30 giorni l'Agenzia provvederà a trasmettere gli atti <b>direttamente all'agente della riscossione</b> anche e soprattutto ai fini dell'<b>espropriazione forzata</b> sui beni del debitore. In pratica, gli atti giungeranno all'agente della riscossione non prima che siano trascorsi 90 giorni.</p> <p>In ogni caso, l'<b>esecuzione</b> rimarrà <b>sospesa</b> di diritto per <b>180 giorni</b> decorrenti dall'affidamento in carico all'ente riscossore (art. 7, D.L. 70/2011). Si noti che solo l'esecuzione resta sospesa, mentre tale automatismo non opera con riferimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alle <b>azioni cautelari e conservative</b> (fermo, ipoteca e sequestro);</li> <li>• ad ogni <b>altra azione ordinaria</b> a tutela del creditore.</li> </ul> <p>Resta fermo che, in presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione delle somme indicate negli atti, nel loro ammontare integrale comprensivo di interessi e sanzioni, la stessa può essere affidata in carico agli agenti della riscossione anche prima del suddetto termine di 90 giorni.</p> <p>L'intervento in materia di accertamento esecutivo è avvenuto aggiungendo alla lett. b) dell'art. 29, D.L. 78/2010 il seguente periodo: «<i>l'agente della riscossione, con raccomandata semplice spedita all'indirizzo presso il quale è stato notificato l'atto in cui alla lettera a), informa il debitore di avere preso in carico le somme per la riscossione</i>».</p>

	<p>Dunque, il Legislatore fa obbligo all'agente della riscossione che abbia preso in carico una somma riferita a un contribuente, di darle <b>pronta comunicazione</b> all'interessato, mediante l'invio di una <b>raccomandata semplice</b>: il contenuto di quest'ultima è <b>meramente informativo</b> circa l'affidamento della riscossione delle somme indicate nell'atto e prescinde da qualunque considerazione in relazione al merito o al contenuto dell'atto stesso.</p> <p>Lo <b>scopo</b> di questa informativa preventiva è quello di rendere edotto il debitore circa l'<b>avvio immediato di misure cautelari e conservative</b> assunte a tutela del credito erariale, nonché dell'eventuale esecuzione forzata, che verrà eseguita in caso di inadempimento, trascorsi 180 giorni dall'affidamento in carico agli agenti (fatta eccezione per l'ipotesi in cui l'agente ritenga la sussistenza del <b>pericolo della riscossione</b>, nel qual caso la riscossione può essere anticipata e viene meno l'obbligo dell'agente della riscossione di avvisare il debitore).</p> <p>Inoltre, si segnalano altre novità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'<b>obbligo</b> di inviare la lettera <b>raccomandata</b> al debitore <b>viene meno</b> quando il concessionario ravvisi <b>un fondato pericolo per la riscossione</b>;</li> <li>• si prevede che decorso un anno dalla notifica degli atti, l'<b>espropriazione forzata</b> sia preceduta dalla <b>notifica</b> dell'avviso di cui all'art. 50, D.P.R. 602/1973. L'espropriazione forzata, in ogni caso, è avviata, a pena di decadenza, entro il <b>31.12 del «terzo anno»</b> (non più il secondo) successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.</li> </ul>
<p><b>TERZO SETTORE</b></p>	<p>Viene <b>ampliata</b> la <b>possibilità</b> di effettuare gli «<b>accessi</b>»: le ispezioni possono essere fatte presso le sedi degli enti non commerciali e del terzo settore. Oggi questi locali sono fiscalmente considerati <b>domicilio privato</b>. La novità servirà a rendere più efficaci i controlli contro le false Onlus che, in realtà, svolgono <b>attività commerciale</b> (es. circoli, palestre, centri ippici).</p>
<p><b>LOTTA all'EVASIONE</b></p>	<p>L'Agenzia delle Entrate sarà tenuta ad elaborare, nell'ambito della propria attività di pianificazione degli accertamenti, <b>liste selettive</b> dei contribuenti che ripetutamente sono stati segnalati per aver omesso scontrini e ricevute fiscali o documenti certificativi dei corrispettivi. Tali liste saranno utilizzate dagli ispettori del Fisco per stabilire le posizioni che verranno <b>controllate</b> più approfonditamente.</p> <p>Sarà possibile per la <b>Guardia di finanza</b> istruire <b>indagini di carattere finanziario</b> e trasmettere le proposte all'Agenzia delle Entrate per richiedere le <b>misure cautelari dell'ipoteca e del sequestro conservativo</b>.</p>
<p><b>DECADENZA dai REGIMI AGEVOLATI</b></p>	<p>Per salvaguardare il contribuente in buona fede e consentire di sanare i comportamenti che non pregiudicano l'attività erariale, il contribuente, che <b>non</b> osserva gli <b>adempimenti formali</b> richiesti, <b>non</b> sarà più soggetto a <b>decadenza</b> dal <b>regime speciale scelto</b> o dal <b>beneficio previsto</b> dalla legge. Varrà, infatti, il <b>comportamento effettivamente tenuto</b> dal contribuente.</p> <p>Sarà possibile inviare la comunicazione o assolvere l'adempimento richiesto anche <b>in ritardo</b>, entro il termine della <b>prima dichiarazione fiscale utile</b> (es. l'opzione per il consolidato fiscale per il 2011, che era da presentare entro il 16.6.2011, può essere sanata con l'invio dell'opzione entro il termine della dichiarazione del 2011, ossia entro il 30.9.2012) pagando una <b>sanzione di 258 euro</b> (la minima prevista dall'art. 11, co. 1, D.Lgs. 471/1997) utilizzando il Modello F24, ma senza compensazione con eventuali altri crediti. Il <b>ravvedimento</b> deve avvenire <b>prima</b> che la violazione sia stata constatata o siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altra attività amministrative di accertamento.</p>
<p><b>SANZIONI per OMESSA COMUNICAZIONE di MINUSVALENZE</b></p>	<p>Nel caso di <b>omessa comunicazione</b> delle <b>minusvalenze</b> su <b>partecipazioni</b> immobilizzate non aventi i requisiti «<i>participation exemption</i>» e delle minusvalenze su <b>dividendi</b> non tassati si introduce – al posto del disconoscimento della minusvalenza (art. 5-quinquies, co. 3, secondo periodo, D.L. 203/2005, conv. con modif. dalla L. 248/2005) – l'applicazione di una</p>

	<p><b>sanzione</b> amministrativa pari al <b>10%</b> delle minusvalenze non comunicate, con un minimo (500 euro) e un massimo edittale (50.000 euro). In particolare, le nuove misure delle sanzioni si applicano nei casi di omessa comunicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>delle <b>minusvalenze</b> di ammontare <b>superiore a 50.000 euro</b> derivanti da operazioni su <b>azioni</b> o altri titoli <b>negoziati</b> in mercati regolamentati italiani o esteri (art. 5-quinquies, D.L. 203/2005);</li> <li>delle <b>minusvalenze</b> di ammontare complessivo <b>superiore a 5 milioni di euro</b>, derivanti da cessioni di <b>partecipazioni</b> che costituiscono immobilizzazioni finanziarie (art. 1, D.L. 209/2002, conv. con modif. dalla L. 265/2002; Provv. Agenzia Entrate 22.5.2003).</li> </ul>
<p><b>STUDI di SETTORE</b></p>	<p>Il D.L. 16/2012 proroga al <b>30 aprile</b> la <b>pubblicazione</b> delle integrazioni che tengano conto dell'<b>andamento economico</b> e delle <b>specificità settoriali e territoriali</b> per il <b>periodo di imposta 2011</b>. Inoltre, viene limitato l'accesso all'accertamento induttivo nei confronti dei soggetti che (art. 39, co. 2, lett. d-ter), D.P.R. 600/1973):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>non</b> presentano il <b>modello</b> per la <b>comunicazione</b> dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore;</li> <li>presentano il <b>modello</b> con <b>dati omessi o infedeli</b>;</li> <li>indicano <b>cause di esclusione o inapplicabilità non esistenti</b>.</li> </ul> <p>Il D.L. 16/2012 stabilisce ora che l'<b>accertamento induttivo</b> è effettuabile quando gli errori di compilazione del modello (o la sua omissione) comportano una <b>«differenza superiore al 15% o comunque a 50.000 euro, tra i ricavi o compensi stimati applicando gli studi di settore sulla base dei dati corretti e quelli stimati sulla base dei dati indicati nella dichiarazione»</b>.</p>
<p><b>RATEAZIONE dei RUOLI</b></p>	<p>Viene:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>prevista la possibilità di chiedere un <b>piano di ammortamento a rata crescente</b> fin dalla prima richiesta di dilazione (attualmente ciò era possibile solo in caso di richiesta di proroga di una rateazione già concessa). I <b>piani a rata costante già in essere</b> restano <b>validi</b>, ma è prevista la possibilità di passare a un rimborso a quote crescenti;</li> <li><b>esclusa la decadenza del piano di rateazione per mancato pagamento della prima rata o di due rate successive</b>; la decadenza opera solo in caso di mancato pagamento di due rate <b>consecutive</b>. Prima della modifica in parola, l'art. 19, co. 3, D.P.R. 602/1973 prevedeva che il contribuente decadde dai benefici della dilazione e assumesse la qualifica di «debitore moroso» al mancato pagamento della prima rata o di due rate successive anche non consecutive. Ciò significa che all'interno di un piano di ammortamento che prevede ad esempio 36 rate mensili, il mancato pagamento di due mensilità, anche distanti fra loro, faceva decadere automaticamente il contribuente con la richiesta di pagamento immediato dell'intero importo residuo. Ora viene introdotta la previsione della decadenza dai benefici della rateazione solo al mancato pagamento di due rate consecutive. Ciò significa che se il contribuente, all'interno per esempio del suddetto piano di rateazione di 36 mesi, non provvede al pagamento della terza mensilità ma poi riprende regolarmente i pagamenti non dovrà temere la decadenza al successivo mancato pagamento di una ulteriore mensilità come invece avveniva in precedenza.</li> </ul> <p>Alla luce di quanto sopra, il contribuente, in caso di <b>decadenza della rateazione</b> del cd. <b>avviso bonario</b> (abrogazione del co. 7 dell'art. 3, D.Lgs. 462/1997), potrà comunque accedere alla rateazione (che sarà flessibile) per <b>momentanea difficoltà economica</b>, una volta ricevuta la cartella di pagamento delle somme iscritte a ruolo.</p> <p>La norma riguarda anche quei contribuenti che, prima dell'invio della cartella esattoriale, e quindi a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, <b>non</b> hanno <b>optato</b> per la <b>rateazione</b> dell'importo richiesto.</p> <p>Inoltre l'accesso alla rateazione non classificherà più il contribuente come</p>



	<p><b>inadempiente.</b> Pertanto, non sarà più escluso dalle gare di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi.</p>
<p><b>ANTIRICICLAGGIO – USO di CONTANTE da PARTE di STRANIERI</b></p>	<p>Si prevede che <b>non</b> operi il <b>divieto di pagamento in contanti</b> per importi <b>superiori a 999,99 euro</b> (soglia così ridotta dall'art. 12, co. 1, D.L. 201/2011) per l'acquisto di <b>beni o servizi</b> effettuati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• presso i <b>dettaglianti</b> e i soggetti ad essi assimilati dall'art. 22, D.P.R. 633/1972 e i soggetti di cui all'art. 74-ter (che disciplina il regime speciale per il turismo) del medesimo decreto;</li> <li>• da parte di persone fisiche di <b>cittadinanza non italiana</b> e diversa da quella di un Paese Ue o dello Spazio economico europeo (See) e che siano <b>anche residenti</b> fuori dall'Italia.</li> </ul> <p>In tal modo viene superato il problema sollevato dai negozianti, soprattutto nel settore delle boutique del lusso, secondo i quali il D.L. 201/2011 limitava lo shopping dei turisti stranieri, deprimendo le vendite.</p> <p>L'esonero dalla regola generale dell'uso del contante (e la conseguente possibilità di effettuare trasferimenti di denaro contante – euro o valuta estera – per importi pari o superiori a 1.000 euro) è subordinato però a una serie di <b>adempimenti</b>.</p> <p>In particolare, il <b>cedente/prestatore</b> deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• inviare <b>telematicamente</b> un'<b>apposita comunicazione</b> preventiva alle Entrate, secondo le modalità e i termini che verranno stabiliti dall'Agenzia stessa, entro <b>30 giorni</b> dall'entrata in vigore del decreto in esame chiedendo di poter ricevere pagamenti in contanti oltre soglia;</li> <li>• acquisire dal cliente la <b>fotocopia del passaporto</b> e un'<b>apposita autocertificazione</b> attestante le suddette condizioni di cittadinanza e di residenza;</li> <li>• entro il primo giorno feriale successivo all'operazione, <b>versare il denaro incassato</b> in un proprio conto corrente e consegnare all'operatore finanziario la fotocopia del passaporto del cliente e lo scontrino emesso.</li> </ul> <p>Si noti che il trasferimento di contante oltre soglia può essere effettuato <b>solo da clienti privati consumatori</b>.</p>
<p><b>ANTIRICICLAGGIO – COMUNICAZIONE delle VIOLAZIONI</b></p>	<p>È stabilito che la <b>comunicazione d'infrazione</b> dell'uso del <b>contante</b> o delle altre disposizioni contenute nel D.Lgs. 231/2007 che gli operatori (soggetti interessati al rispetto degli obblighi antiriciclaggio - dottori commercialisti ed esperti contabili, società di servizi in ambito contabile-tributario, ecc. – di cui all'art. 51, D.Lgs. 231/2007 per le infrazioni di cui hanno avuto cognizione) devono effettuare, venga indirizzata non solo al <b>Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)</b> tramite la competenti <b>Ragionerie territoriali dello Stato</b> (D.M. 17.11.2011), ma anche alla <b>Guardia di finanza</b> (in luogo dell'Agenzia delle Entrate, come era previsto dal previgente co. 11 dell'art. 12, D.L. 201/2011), la quale, ove ravvisi l'utilizzabilità di elementi ai fini dell'attività di accertamento, ne dà tempestiva comunicazione all'Agenzia delle Entrate.</p>